



L'ASSESSORE
PAOLA GAZZOLO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2014. 0231847
del 10/06/2014



Ai Sindaci dei Comuni di:

Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, (in Provincia di Bologna);

Cento, (in Provincia di Ferrara);

Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, (in Provincia di Modena)

Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo (in Provincia di Reggio Emilia);

e.p.c.
agli Ordini professionali della RER rappresentati nel Tavolo tecnico

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione in merito al controllo dei progetti strutturali di edifici produttivi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 27/2013.

Con riferimento al controllo di merito dei progetti riguardanti gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici ad uso produttivo, rientranti nel campione definito dall'art. 4 dell'ordinanza in oggetto (punto 1, lettera d), nel corso degli incontri svolti dal Tavolo Tecnico tra la Struttura del Commissario delegato per la ricostruzione e gli Ordini professionali, è emerso che qualora vengano eseguiti gli interventi necessari per eliminare le carenze strutturali di cui all'art. 3, comma 8 della L.122/2012 (interventi di prima fase), vi è incertezza in merito alla Struttura tecnica regionale di riferimento.

Quanto sopra è particolarmente accentuato nel caso in cui si tratti di interventi che, pur rientrando in detta casistica, non usufruiscono dei contributi per la ricostruzione.

Pertanto, come richiesto dai rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali di detto Tavolo Tecnico, con la presente si precisa che i Comuni in indirizzo (ricompresi nell'allegato 1 della L. 122/2012), che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 19 del 2008, e che pertanto secondo le disposizioni dell'Ordinanza sopra

richiamata per i controlli di cui trattasi si avvalgono del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS), per le pratiche riguardanti gli interventi effettuati ai sensi del D.L. 74/2012, convertito con modifiche dalla L. 122/2012, dovranno fare riferimento a detto SGSS anche nel caso di interventi su edifici non danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ma che presentano le carenze specificate nella legge stessa.

Ritenendo di fare cosa utile, si allega alla presente il flyer aggiornato riguardante la "Certificazione di agibilità sismica. Obblighi stabiliti dalla Legge 122/2012".

Cordiali saluti

Paola Gazzolo

